



U.S.R.

IL RETTORE

- VISTO** il vigente Statuto di Ateneo ed, in particolare, l'art. 10, comma 7;
VISTO l'art. 13 della Legge 2.12.1991, n. 390;
VISTA la Legge 30/12/2010, n. 240;
VISTO il D.Lgs. 29 marzo 2012, n. 68, concernente la "*Revisione della normativa di principio in materia di diritto allo studio e valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti ...*", ed, in particolare, l'art. 11 rubricato "Attività a tempo parziale degli studenti";
VISTO il *Regolamento per l'affidamento a studenti di forme di collaborazione ai sensi dell'art. 13 della legge 390/91*, emanato con D.R. n. 871 del 12/03/2013;
CONSIDERATO che l'art. 11 del citato D.Lgs. n. 68 del 2012 ha ridisciplinato la materia dell'affidamento agli studenti di forme di collaborazione, a tempo parziale, di attività connesse ai servizi dell'Ateneo (c.d. "*part time*") e che, pertanto, si rende necessario adeguare il suddetto Regolamento di Ateneo alla nuova disciplina prevista dal D.Lgs n. 68/2012, anche in considerazione del nuovo assetto organizzativo dell'Ateneo;
VISTA la Delibera n. 29 del 30/06/2015 con la quale il Senato Accademico ha approvato, subordinatamente al parere del Consiglio di Amministrazione, la modifica del citato Regolamento per l'affidamento a studenti di forme di collaborazione e, pertanto, una nuova stesura dello stesso, ridenominata "*Regolamento per l'affidamento a studenti di forme di collaborazione ai sensi dell'art. 11 D.Lgs 68/2012*";
VISTA la Delibera n. 44 del 01/07/2015 con la quale il Consiglio di Amministrazione ha espresso parere favorevole sulla modifica del Regolamento di cui sopra come risultante dalla nuova stesura,

DECRETA

Il *Regolamento per l'affidamento a studenti di forme di collaborazione ai sensi dell'art. 13 della legge 390/91*, emanato con D.R. n. 871 del 12/03/2013, è modificato come nella stesura allegata al presente Decreto, di cui costituisce parte integrante, ed è ridenominato: "*Regolamento per l'affidamento a studenti di forme di collaborazione ai sensi dell'art. 11 D.Lgs 68/2012*".

Il novellato Regolamento di cui sopra entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione all'Albo Ufficiale dell'Ateneo e sostituisce quello emanato con D.R. n. 871 del 12/03/2013.

IL RETTORE
Gaetano MANFREDI

Ripartizione *Affari Generali, Professori e ricercatori*
Il Dirigente *ad interim* della Ripartizione dott. *Francesco BELLO*
Unità organizzativa responsabile del procedimento:
Ufficio Statuto, Regolamenti e Organi universitari
Responsabile del procedimento:
Il Capo dell'Ufficio: dott. *Antonio NASTI*

AdP



REGOLAMENTO PER L'AFFIDAMENTO A STUDENTI DI FORME DI COLLABORAZIONE AI SENSI DELL'ART. 11 D.Lgs. 68/2012.

Art. 1 – Attività di collaborazione

L'Università degli Studi di Napoli Federico II disciplina con il presente regolamento l'assegnazione di forme di collaborazione agli studenti iscritti ai corsi di laurea, laurea magistrale e laurea magistrale a ciclo unico nonché agli iscritti a corsi di dottorato ed a Scuole di specializzazione.

Le attività di collaborazione possono essere di carattere generico o mirato.

Sono attività di collaborazione a carattere generico quelle relative a:

- a. attività di supporto al funzionamento di biblioteche, aule studio e didattiche;
- b. attività di supporto al servizio di orientamento;
- c. attività di supporto ai servizi di assistenza agli studenti *front-office*;
- d. altre attività a supporto dei servizi dell'Ateneo, prioritariamente quelli rivolti agli studenti.

Sono attività di collaborazione a carattere mirato quelle relative a:

- a. attività di supporto al funzionamento di laboratori, aule informatiche e laboratori linguistici;
- b. attività di supporto alle attività di tutorato informativo e *on line* agli studenti;
- c. attività di supporto ai Musei.

E' escluso l'affidamento di compiti che implicino attività di docenza, svolgimento di esami, assunzione di responsabilità amministrativa, nonché attività che comportino l'esposizione a rischi.

La durata della collaborazione è determinata annualmente dal Consiglio di Amministrazione per un impegno orario che non può superare in ogni caso le 200 ore per ciascuno studente.

Le collaborazioni non configurano in alcun modo rapporto di lavoro subordinato con l'Università di Napoli Federico II e non danno luogo a trattamento previdenziale ed assistenziale e ad alcuna valutazione ai fini dei concorsi pubblici.

Art. 2 – Copertura finanziaria

Il Consiglio di Amministrazione, ogni anno, delibera: l'ammontare del fondo destinato alle attività di cui all'art. 1, l'importo del corrispettivo orario della prestazione e il monte ore di ciascuna collaborazione, determinando, di conseguenza, il numero complessivo delle collaborazioni disponibili da ripartire tra le Scuole, il CAB e le altre strutture di Ateneo, diverse dalle Scuole, e strutture ad esse riferibili. I Dipartimenti non afferenti ad alcuna Scuola, ai soli fini dell'assegnazione delle collaborazioni studentesche, individuano la Scuola di riferimento.

Le strutture universitarie possono chiedere, impegnando risorse finanziarie proprie, l'attivazione di ulteriori collaborazioni studentesche utilizzando la medesima graduatoria.





Art. 3 – Ripartizione delle collaborazioni

Il Consiglio di Amministrazione ripartisce il numero complessivo delle collaborazioni disponibili tra le strutture, in base al numero di studenti iscritti ai Corsi di studio incardinati nei dipartimenti afferenti a ciascuna Scuola, alle esigenze specifiche rilevate, garantendo alle scuole almeno il 65% dei posti disponibili.

Art. 4 – Bando di selezione

Il bando di selezione è pubblicato esclusivamente sul sito web di Ateneo e prevede:

- il numero totale delle collaborazioni disponibili, ripartito per tipologie generiche o mirate;
- il numero di collaborazioni disponibili per Scuole, CAB e altre strutture di Ateneo, diverse dalle Scuole, e strutture ad esse riferibili, ripartito per tipologie generiche o mirate;
- il numero di collaborazioni riservato agli iscritti ai corsi di dottorato ed alle Scuole di Specializzazione;
- i requisiti di ammissione;
- gli eventuali requisiti aggiuntivi per le collaborazioni a carattere mirato;
- i criteri di selezione;
- termine e modalità di presentazione della domanda.

Art. 5 – Requisiti di ammissione

Possono partecipare alla selezione gli studenti iscritti all'Ateneo almeno al secondo anno, in corso e non oltre il 1° anno fuori corso, a Corsi di Laurea, Laurea Magistrale e Laurea magistrale a ciclo unico che, nel corso della carriera, non si siano trovati nella condizione di fuori corso o ripetenti per più di una volta, considerate anche le precedenti iscrizioni a Corsi diversi dall'attuale, e che abbiano superato, alla data fissata nel bando non meno dei 2/5 dei crediti previsti dal piano di studio prescelto, con riferimento all'anno accademico precedente a quello nel quale è indetta la selezione.

Potranno partecipare alla selezione ad essi riservata anche gli Specializzandi e Dottorandi iscritti ai corsi di Dottorato ed alle Scuole di Specializzazione non fruitori di borsa che hanno conseguito il diploma di laurea magistrale con votazione non inferiore a 84/110.

Non possono partecipare alla selezione studenti che abbiano già fruito, in tutto o in parte, di una collaborazione *part-time*.

Non possono partecipare alla selezione i rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Amministrazione e nel Senato Accademico.

Art. 6 – Criteri per la formulazione delle graduatorie

L'Ufficio competente procede alla formulazione di graduatorie, divise per scuola e differenziate per studenti iscritti a Corsi di Laurea, Laurea magistrale e Laurea magistrale a ciclo unico e per gli iscritti ai corsi di Dottorato ed alle Scuole di Specializzazione e non fruitori di borsa.





Per gli studenti iscritti a Corsi di Laurea, Laurea magistrale e Laurea magistrale a ciclo unico, la valutazione del merito sarà fatto considerando, con equal peso, il numero di crediti acquisiti e la votazione media riportata agli esami superati.

$$I_{tot} = I_{CFU} + I_{VM}$$

$$I_{CFU} = CFU_{acquisiti} / CFU_{previsti} \times 100$$

dove :

$CFU_{acquisiti}$ sono i crediti formativi acquisiti dallo studente fino alla data indicata nel bando;

$CFU_{previsti}$ sono i crediti formativi previsti dal piano di studi relativamente agli anni accademici precedenti a quello per il quale è prevista la selezione.

Per gli studenti che in anni precedenti a quello di partecipazione alla selezione siano stati iscritti in qualità di ripetente o fuori corso, si applicherà una riduzione moltiplicando il coefficiente I_{CFU} per 0,9;

$$I_{VM} = VM / VM_{CdS} \times 100$$

dove :

VM votazione media degli esami sostenuti dallo studente fino alla data indicata nel bando;

VM_{CdS} votazione media del Corso di Studio al quale è iscritto lo studente;

La graduatoria è stilata con ordinamento decrescente del valore assunto dall'indicatore I_{tot} ; in caso di parità si procederà a ulteriore ordinamento crescente rispetto al reddito familiare equivalente e, qualora lo stato di pari merito persistesse, si procederà a ulteriore ordinamento in base alla minore età anagrafica.

Per gli iscritti ai corsi di dottorato ed alle Scuole di Specializzazione e non fruitori di borsa, la graduatoria, formulata per Scuola, è stilata tenendo conto del solo voto di laurea magistrale; a parità di punteggio si procederà a ulteriore ordinamento crescente rispetto al reddito familiare equivalente e, qualora lo stato di pari merito persistesse, si procederà a ulteriore ordinamento in base alla minore età anagrafica.

Le graduatorie sono approvate dal Rettore con proprio decreto.

Avverso errori od omissioni nella graduatoria è possibile presentare ricorso entro i termini previsti dal bando. I ricorsi sono esaminati da apposita Commissione nominata dal Rettore.

Art.7 – Svolgimento della collaborazione

Gli studenti collocati utilmente in graduatoria sono chiamati ad iniziare l'attività di collaborazione, purché regolarmente iscritti all'atto della chiamata, previa sottoscrizione di apposito atto di conferimento. Gli studenti collocati utilmente in graduatoria che conseguono la laurea di primo livello hanno facoltà di svolgere o concludere la collaborazione anche dopo il conseguimento della laurea di primo livello solo se iscritti ad una laurea magistrale presso l'Ateneo.





Lo studente assegnatario della collaborazione deve stipulare con l'Università apposito contratto nel quale deve essere previsto tra l'altro:

- a) L'indicazione della struttura presso la quale deve essere prestata la collaborazione nonché la tipologia della collaborazione;
- b) Il numero di ore di attività che lo studente assegnatario deve svolgere;
- c) Il corrispettivo e le modalità di erogazione;
- d) La clausola espressa di risoluzione unilaterale del contratto per inadempienza dello studente collaboratore, di cui al successivo art. 9, o per inosservanza del codice di comportamento nazionale e/o del Codice di comportamento dell'Università degli Studi di Napoli Federico II;
- e) La previsione che il contratto si intende risolto a seguito di qualsiasi evento che determini il decadimento dalla qualifica di studente dell'Università di Napoli Federico II.

Art. 8 – Obblighi del responsabile della struttura assegnataria della collaborazione

Il Responsabile della struttura assegnataria della collaborazione deve comunicare allo studente, con almeno una settimana di anticipo, la data di inizio della collaborazione e concordare con lo studente le modalità di svolgimento, nonché assicurare allo studente le migliori condizioni per lo svolgimento della stessa. Il Responsabile della struttura, al termine della collaborazione, deve trasmettere, all'Ufficio competente, attestazione del regolare svolgimento della collaborazione indicando il numero delle ore prestate ed il periodo di svolgimento nonché una sintetica relazione di valutazione sull'attività svolta.

Art. 9 – Obblighi del collaboratore e risoluzione del contratto

Lo studente è tenuto a svolgere le prestazioni oggetto della collaborazione secondo quanto previsto dal contratto con diligenza e puntualità ed osservando le disposizioni impartite dal responsabile della struttura presso la quale presta la propria attività.

L'Università può risolvere il contratto corrispondendo il compenso relativo all'attività eventualmente già prestata per i sottoelencati motivi:

- a) reiterata mancata presentazione dello studente alla struttura di assegnazione, nel giorno concordato con il responsabile di struttura per l'avvio dell'attività, senza motivazione scritta e documentata;
- b) ripetute assenze non giustificate o non documentate;
- c) gravi mancanze e/o negligenze nello svolgimento della collaborazione.

Art. 10 – Modalità e tempi di corresponsione del corrispettivo

Il corrispettivo è liquidato in unica soluzione al termine della prestazione di collaborazione entro 60 giorni dalla consegna all'Ufficio competente dell'attestato di regolare svolgimento dell'attività di cui all'art. 8.



Art.11 - Sostituzione

Lo studente che per rinuncia, o qualsivoglia motivo previsto dal presente regolamento, non completi il numero di ore previste per la collaborazione, è sostituito per il residuale numero di ore programmate, purché non inferiori a 20, scorrendo la graduatoria di cui all'art. 6.

Art. 12 – Norme finali

Il corrispettivo della prestazione di collaborazione è esente da imposte entro il limite di 3.500,00 euro annui.